

Massimo Vallerani

Consilia. Un progetto di schedatura archivistica della consulenza giuridica in età comunale.

[A stampa in "Le carte e la storia", VIII/1 (2006), pp. 24-29 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Il tema dei *consilia* in sede giudiziale si è arricchito in questi ultimi anni di importanti messe a punto teoriche sulle forme, le tipologie e il rilievo politico della sapienza consulente¹. Esiste anche una letteratura molto ricca su alcuni casi specifici di uso della consulenza giuridica in contesti basso medievali: le ricerche di Lauro Martines², Julius Kirshner³, Thomas Kuhlen⁴, o di Emanuele Conte⁵ sono esempi importanti di come e quanto il *consilium*, espressione di un sapere tecnico proprio del mondo dei giuristi, avesse la capacità di modificare la realtà delle cose, non solo nei rapporti interpersonali (*consilia* in cause familiari, successorie e matrimoniali), ma anche delle relazioni fra il singolo e lo stato (ad esempio i *consilia* sulla cittadinanza), fra l'imputato e il giudice, fra i servi e padroni⁶. Una prassi di intervento che affonda le radici nel tardo XII secolo, quando i grandi maestri arricchivano, in tutti i sensi, la propria attività dottrinale con una diffusa consulenza di parte in questioni processuali di varia natura. Ci sono molti segnali che Pillio, Giovanni Bassiano, Azzone, per non parlare di Accursio e successori, si impegnassero con una frequenza notevole a fornire pareri giuridici a sostegno delle parti, in genere ricchi enti ecclesiastici⁷.

Nel Duecento, tuttavia, la situazione si modifica radicalmente. Il ricorso al *consilium* diventa in molti casi ordinario, se non obbligatorio, ad esempio nella giustizia civile. Le forme della consulenza si moltiplicano, e gli ambiti nei quali il *consilium* diventa un sistema normale di comunicazione fra sfere di potere diverse e spesso concorrenti aumentano in maniera inedita. Nel libro di Guido Rossi, dedicato alla realtà bolognese del Duecento, i tratti generali della trasformazione erano già presenti: i *consilia* dei giuristi - soprattutto il modello "breve" del parere sul caso, senza allegazioni - non solo erano numerosi, ma intervenivano in più livelli giurisdizionali con funzioni diverse⁸. Dove per "funzione" si intende chiaramente il rilievo politico assunto dall'intervento del sapiente e i suoi effetti sull'esercizio del potere politico e giudiziario. Prendiamo il caso dei *consilia* di Accursio: la maggior parte dei testi esaminati, già editi per altro nel *Chartularium studii bononiensis*, non erano pareri occasionali espressi durante la sua attività di avvocato, ma *consilia* redatti su richiesta dell'*officium bannitorum* sulla validità dei bandi e delle condanne comminate dal podestà⁹. In altre parole, la stessa impalcatura istituzionale del comune

¹ In particolare si vedano di Mario Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999, pp. 11-53; Id., *I consilia dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 105, 2003, 305-334; Id., *Il consilium dei giuristi medievali*, in *Consilium, Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004.

² L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968.

³ J. Kirshner, *Consilia as Authority in late medieval Italy: the Case of Florence*, in *Legal Consulting in the Civil law Tradition*, cit., 107-140; e da ultimo Id., *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi della vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, T. Kuhlen, Bologna 2004, pp. 377-429.

⁴ T. Kuhlen, *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropolgy of Renaissance Italy*, Chicago 1991.

⁵ E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996.

⁶ Ci limitiamo anche qui a pochissimi titoli O. Cavallar, *Lo stare fermo a bottega del Guicciardini: giuristi consulenti, procuratori e notai nel Rinascimento*, in *Consilia in späten Mittelalter. Zum historischen Aussgewert einer Quellengattung*, hg. I. Baumgärtner, Sigmaringen 1995, pp. 113-144.

⁷ A. Belloni, «*Quaestiones e consilia*». *Agli inizi della prassi consigliare*, in *Consilia in späten Mittelalter*, cit., pp. 19-32.

⁸ G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958, che molto deve a W. Englemann, *Die Wiedergeburt des Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Leipzig 1938.

⁹ *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, vol. I, Bologna 1909.

richiedeva in quel caso il parere dei giuristi, delegando di fatto ai *doctores legum* la valutazione sugli eccessi delle magistrature ordinarie nel processo penale.

Esaminando la giustizia a Milano in età viscontea, Antonio Padoa Schioppa ha dimostrato che nelle cause civili il ricorso al *consilium* era costante¹⁰: il giurisperito si sostituiva al giudice, valutava le prove, guidava il confronto e redigeva alla fine il *consilium* che il giudice inseriva nella sentenza. Si creava così un doppio livello di giudizio, dove la decisione nelle questioni riguardanti l'assegnazione dei beni patrimoniali era affidata ai giuristi locali, secondo una prassi seguita anche dal tribunale arcivescovile¹¹. Una situazione molto prossima a quella dei banditi politici a Bologna, studiata di recente da Giuliano Milani¹²: proprio nei processi riguardanti l'assegnazione dei beni dei banditi, la sentenza era redatta in base al *consilium* che regolarmente un giudice o un giurista locale aveva emanato su richiesta del giudice forestiero del Capitano del Popolo o di una delle parti¹³.

Questo quadro di intensa attività del ceto in chiave di consulenza tecnica è confermato dall'ampio studio comparativo condotto da Sara Menzinger sulle realtà di Siena, Bologna, Perugia nel XIII secolo¹⁴. I *consilia* sono presenti in tutte le fasi della vita politica, dalle sedute dei consigli cittadini, ai tribunali alle balie diplomatiche: segno di un bisogno strutturale della società comunale di tradurre in linguaggio giuridico una serie svariatissima di istanze politiche e sociali. La pervasività dei *consilia*, tuttavia non comporta la quieta accettazione di un responso oracolare indiscutibile, ma provoca a sua volta una serie di conflitti con componenti importanti delle forze politiche cittadine che vedono con sospetto questa crescente giuridicizzazione della vita istituzionale e dell'amministrazione della giustizia.

Il sistema consulente, soprattutto in realtà comunali di dimensioni ridotte, oltrepassava i limiti cittadini, come dimostra l'eccezionale registro di *consilia* richiesti dal podestà di San Gimignano, edito da Monica Chiantini¹⁵. Un registro senza il quale non saremmo mai venuti a conoscenza dell'intensa attività di consulenza "a distanza" di maestri più o meno famosi, né della prassi, a quanto pare frequente, di chiedere *consilia* da parte dei podestà forestieri a giuristi extra-cittadini. Certo, tracce di questo costume erano presenti nelle raccolte di *quaestiones* del Duecento maturo, dove in più di un caso si faceva riferimento a pareri richiesti a grandi maestri come Guido da Suzzara o Dino del Mugello dai podestà di altri comuni¹⁶. Ma il registro sangimignanese ci conferma la capillarità del fenomeno che finiva per interessare anche personaggi di media levatura, partecipi di un clima politico-culturale che suonava legittimante per l'intero ceto di esperti di diritto.

Da questi studi emerge, in sostanza, un quadro molto frastagliato, ma con alcuni punti in comune, che vale a la pena ricordare come base di partenza per la nostra indagine.

1. I *consilia* nel campo giudiziario potevano essere richiesti per molteplici ragioni: contestazione della procedura da parte degli avvocati, risposte a dubbi del giudice forestiero, richieste di chiarimenti da parte del consiglio cittadino o sollecitazioni di uffici comunali. In questi casi, i *consilia* fornivano la soluzione del processo che il giudice forestiero inglobava nella sentenza ufficiale. Respingere un *consilium* rimaneva un'opzione possibile, ma molto rara.

¹⁰ A. Padoa Schioppa, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 1-46.

¹¹ A. Padoa Schioppa, *Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, a cura di G. Nicolaj, Roma 2004, pp. 295-307.

¹² G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIII secolo*, Roma 2003.

¹³ Alcuni di questi *consilia* sono stati da esaminati da chi scrive, in *The generation of Moderni at work: Jurists between school and politics in medieval Bologna (1270-1305)*, in *Europäisches Forum junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker (Osnabrück, 22-25 maggio 2002)*, in uscita.

¹⁴ S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia, e Bologna, tre governi a confronto (Ius nostrum 34)*, Roma 2006.

¹⁵ M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.

¹⁶ Ho esaminato alcuni esempi in *Il diritto in questione. Forme di produzione del diritto nel secolo XIII*, di prossima pubblicazione su Studi medievali, 2006.

2. Nel corso del Duecento l'attività consulente dei giuristi si ampliò dismisura e soprattutto fu integrata, in forme diverse, nel funzionamento ordinario delle strutture giurisdizionali della città: i consulenti costituivano una sorta di giurisdizione di fatto per alcuni livelli di giustizia, ad esempio quella civile e la giustizia politica. In molti casi, il parere del *sapiens* si poneva come giudizio a posteriori circa la validità e la legittimità degli atti compiuti dagli organi giurisdizionali cittadini.

3. Questa funzione di controllo, prevalente, anche se non esclusiva, segna in profondità l'attività dei consulenti, che sono portati a difendere con forza le "forme" degli atti giudiziari e l'integrità delle fasi procedurali. Nella prassi consulente si tende a privilegiare il percorso fatto per raggiungere la decisione più che il risultato finale, la correttezza della procedura più che la necessità della pena. Si afferma così una visione "procedurale" del processo (e in genere degli atti giuridici), visto come "sequenza di fasi" da compiere secondo un ordine legittimo, pena l'invalidità dell'intero procedimento.

4. Ai consulenti si ricorreva anche per questioni politiche importanti, come i rapporti diplomatici con altre città, o con il papa, in occasioni di scomuniche o di conflitti giurisdizionali: tutti casi in cui il comune cercava sempre di presentare il negozio sotto una forma giuridica articolata, inattaccabile. Una prassi che comportò una precoce giuridicizzazione dei rapporti diplomatici e la traduzione in termini processuali delle liti intercittadine.

5. I membri del ceto giuridico riuscirono così a giocare un ruolo autonomo grazie alla specificità culturale della loro formazione, e non si confusero mai con i gruppi egemoni politicamente o con i detentori delle cariche di governo. L'ampio spazio delegato alla cultura giuridica nasconde in realtà una tensione costante, nelle città comunali, tra l'*esercizio* del potere e la *legittimazione giuridica* degli atti di potere. Il tentativo di attenuare o di superare queste tensioni, che spesso vedevano i giuristi contrapposti ai propri referenti politici (consigli, gruppi di popolo, magistrature interne), passava anche per la mediazione culturale assicurata dal *consilium*.

Se queste sono le linee di fondo di una possibile ricerca sui *consilia* processuali di età comunale, resta comunque da ricostruire un quadro approfondito delle realtà cittadine che hanno fatto ricorso con maggiore frequenza alla giurisprudenza consulente. La schedatura che si vuole proporre in questa sede riguarda, in una fase iniziale, due grandi archivi comunali, Bologna e Perugia, già in parte esplorati da chi scrive, da Giuliano Milani e da Sara Menzinger. Il nostro intento è di ricostruire un quadro dinamico delle diverse funzioni politico-giuridiche assunte dai *consilia*: gli ambiti di intervento, l'impatto delle risposte sulla vita politica cittadina, le tensioni fra la cultura legalistica dei giuristi e le decisioni dei gruppi di potere. Si tratta di mettere in chiaro la trama di un'attività consulente capillare, ma diseguale, con *consilia* chiesti e dati in momenti e contesti differenti. Non basta, quindi, rilevare la presenza dei *consilia*, ma bisogna tener conto anche dell'occasione della sua richiesta, della sede istituzionale che l'ha sollecitato, e dell'ambito di applicazione che gli viene riservato. Anche la diversità dei luoghi di conservazione è un elemento importante, in grado di chiarire la funzione del *consilium* o di una serie di *consilia*. Alcuni esempi di schedatura cercheranno di chiarire l'obiettivo della ricerca.

Iniziamo dai registri dell'Archivio giudiziario del comune di Perugia, conservato presso l'Archivio di Stato. L'archivio perugino contiene i registri fin dalla metà del XIII secolo ed è uno dei più precoci e completi d'Italia¹⁷. Tra i numerosi registri delle serie del *Podestà* e del *Capitano del Popolo* abbiamo scelto alcuni casi che, grazie proprio all'anomala forma di registrazione, ci aiutano a capire il funzionamento effettivo del ricorso alla consulenza.

- *Registro di relazioni e precetti* del 1276. In questo registro redatto dal notaio della curia forestiera del podestà, sono scritti giorno per giorno gli ordini di servizio della curia podestarile: precetti, relazioni dei baili, citazioni ecc. Fra questi si conservano anche gli atti relativi alla richiesta e alla redazione da parte del *sapiens* di *consilia* giudiziari in occasioni di liti processuali. La tipologia è quella ben nota del *consilium iudiciale*, ma l'interesse del documento sta proprio nella "preistoria" del *consilium* che il registro permette di ricostruire, nell'informalità della

¹⁷ Si veda M. Vallerani, *Il funzionamento del sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del secolo XIII*, Perugia 1991.

comunicazione fra il giudice, le parti e il sapiente eletto per la consulenza. Veniamo così a conoscere i modi con i quali si chiedeva il *consilium*, le condizioni dettate dal giudice, a volte il costo, la cerimonia di lettura pubblica, le reazioni della parte perdente. Ma nello stesso registro sono conservati anche una serie di *consilia* chiesti direttamente dal comune ai *sapientes* in cause che vedevano contrapposti i conti di Marsciano alle comunità locali, risolte a favore dei primi. La rilevanza politica della vicenda, che riguardava il controllo di ampie zone del contado, ci fa capire come in questo caso i giuristi perugini contribuissero a definire in prima persona le linee di costruzione del dominio cittadino (in questo caso mediato dai conti).

- *Registro di relazioni e precetti* del 1277. Il registro contiene *consilia* frammisti a relazioni di altri atti ordinati dal giudice del podestà, ma questa volta si tratta di pareri dati da un *consiglio* collettivo di giuristi perugini a domande poste loro dal consiglio del Popolo e del Comune. In altre città si sarebbe chiamata una «balia», o una commissione di esperti; qui a Perugia si preferisce l'ambigua definizione di *consilium* che rende bene la natura collettiva, istituzionale e al tempo stesso consultiva assunta da questo strano organo rappresentativo degli *iudices* perugini. Si affrontano argomenti importanti relativi all'interpretazione degli statuti, ai rapporti diplomatici con la santa Sede o con le comunità della regione. È chiaro che il senso di questi *consilia* era soprattutto politico: si cercava una copertura legalistica ai dubbi dei magistrati *in iudicando*, e una migliore formulazione giuridica delle pretese del comune nelle liti territoriali. Di conseguenza, anche l'effetto dei *consilia* dipendeva dalla gravità del caso e dal consenso che le risposte suscitavano in seno al consiglio del Popolo. Come ha dimostrato Sara Menzinger, su alcuni temi delicati - come il diritto d'appello, la procedura inquisitoria e la determinazione delle pene - i membri più attivi delle Arti cercarono di limitare l'arbitrio dei collegi dei giudici, imponendo una maggiore attenzione verso le politiche di contenimento della violenza nobiliare.

- *Registri di sentenze e consilia (sententiarum et consiliorum)* del 1283 e 1286. I libri *sententiarum et consiliorum* del capitano del Popolo ci mettono davanti a un'ulteriore forma di trasmissione dei *consilia*: si tratta di raccolte selezionate di *consilia* giudiziali, dati nel corso di processi civili e criminali, sia in originale sia inseriti in sentenze. Non è chiarissimo a cosa servissero questi libri specializzati, ma certo la copia era accurata, i *consilia* riportati in forma completa, con le allegazioni dai libri del *Corpus*.

- *Registro di processi del capitano del Popolo* del 1290. Il registro del 1290 contiene processi accusatori e inquisitori celebrati dal capitano del Popolo. Rispetto ad altri registri della serie del Giudiziario, i libri del 1290 presentano un gran numero di interventi di sapienti consultori. In realtà, non abbiamo i *consilia* per intero, ma la registrazione del notaio dell'avvenuta accettazione del *consilium* nella sentenza, sotto forma di nota: come nel caso del 1276 abbiamo la possibilità di cogliere i contorni dell'attività consulente, calcolando i temi della richiesta, la reazione del giudice, la citazione del consulente, e la sua decisione. La nota distintiva del registro riguarda, ancora una volta, la messa in discussione dei poteri del capitano nel processo inquisitorio, proprio di quel magistrato che in teoria doveva rappresentare la punta di diamante della giustizia pubblica dei governi di Popolo. Il registro sembra testimoniare una trasformazione importante della politica comunale, quando i governi di Popolo si accorsero che il problema fondamentale della giustizia non era tanto l'affermazione della procedura inquisitoria, ma in controllo ravvicinato dell'*arbitrium* del magistrato forestiero.

Nell'archivio di stato di Bologna le tipologie principali di *consilia* sono conservate in misura prevalente in tre serie archivistiche diverse, a cui corrispondono tre modi diversi di intendere e usare l'attività consulente.

1) *Registri processuali di accuse* conservati nei registri delle serie *Accusationes* del podestà («Governo, Podestà, giudici *ad maleficia*, *Accusationes*»). I registri contengono i processi accusatori della curia podestarile dal 1285 al 1327. La memoria del *consilium* si trova in calce alla registrazione della causa, seguito dal decreto del giudice che lo ingloba nella sentenza; nei casi più fortunati, si trova anche l'originale in pergamena sciolta. Di norma l'intervento del sapiente consultore è stato richiesto dal giudice su sollecitazione di una delle parti, più spesso dell'accusato, che ha presentato attraverso un procuratore un'eccezione sulla procedura o sullo *status*

dell'accusatore. La formulazione dell'eccezione è fondamentale perché la risposta del consulente è strettamente legata al tipo di quesito posto dal procuratore. Ovvio che la maggior parte delle richieste insista sui dati formali del processo, dalle modalità della citazione, al tempo delle dilazioni; ma sono numerose anche quelle che si appuntano sui titoli dell'accusatore, contestando la sua capacità di presentare l'accusa o di stare in giudizio. In questi casi il parere dei consulenti stabilisce o ribadisce il rispetto di uno standard di legalità della procedura che le sguarnite *familie* podestarili erano portate spesso a sottovalutare. Ma vale la pena sottolineare come la saldatura fra i rilievi tecnici dei procuratori (di norma erano notai) e la cultura alta dei *doctores* creasse una diffusa "cultura del processo" che accerchiava i giudici forestieri in una rete di *formalitates* difficili da rispettare. Il controllo a posteriori sui bandi (molti erano annullati per difetti di citazione) completa il quadro.

2) *Registri del Capitano del Popolo*. Nella giustizia politica la situazione è parzialmente diversa dai processi ordinari. Affidata a un magistrato forestiero, il Capitano del Popolo, la repressione delle famiglie bandite (in base a una lista originaria del 1277) toccava gangli sensibili della vita politica cittadina, specie dopo le requisizioni dei beni dei banditi e la loro redistribuzione forzata in forma di affitto assegnato *per sortem* ai cittadini bolognesi. Sorgevano continuamente delle liti, o da parte delle persone espropriate, che contestavano la validità del bando, oppure da parte dei destinatari dei lotti assegnati in affitto, che contestavano la cifra d'estimo o la redditività reale del terreno. In tutti questi casi, come si è accennato, la causa era affidata a un *sapiens* locale che giudicava la lamentela ed emetteva un *consilium* accolto nella sentenza del giudice. Si tratta quindi di centinaia di *consilia* che si succedono sistematicamente come una sorta di giurisdizione di controllo sostitutiva di quella dei magistrati forestieri. Si amplia di molto anche la tipologia di giuristi interessati che si contano ormai nell'ordine delle centinaia: oltre ai *doctores legum* e al gruppo ristretto di professori, sono coinvolti moltissimi *iudices* e anche alcuni notai di alto livello. Siamo davanti a una vera spartizione del lavoro all'interno di un ceto variegato, ma tenuto unito da questa funzione di controllo giuridico delle liti di possesso.

3) *Registri di inquisitiones e testes* del podestà. Nei processi inquisitori il ricorso al *consilium* è normalmente più controllato e meno diffuso che nelle accuse. Tuttavia nei primi anni del Trecento si notano delle accelerazioni vorticosi, segno di forti tensioni interne al sistema politico bolognese. I *consilia*, sempre richiesti dagli imputati e sempre risolti a loro favore, non contestano la procedura, ma la capacità della vittima di stare in giudizio per mancanza di "titoli": ad esempio erano persone inserite nel libro dei malpaghi, o sospetti politici, o non risultano iscritti all'estimo cittadino. Accertata la condizione irregolare, il processo si interrompeva, anche se era esaurita la fase probatoria e accertata la colpevolezza del reo (che aveva chiesto il consiglio). Una forzatura così palese dell'autonomia giurisdizionale dei magistrati forestieri non poteva dipendere solo dal rispetto delle *formalitates* imposto dai giuristi. Ci doveva essere un *input* politico diretto. E infatti l'intensificarsi di questo sistema di messa in discussione dell'inquisizione tra gli anni 1310 e 1320 coincide con una fase di ridefinizione violenta della cittadinanza e dei gruppi di potere interni alla compagine guelfa, che vide, tra l'altro, un inasprimento senza precedenti della normativa contro l'evasione fiscale, equiparata alla ribellione¹⁸. Si arrivò alla semi-paralisi del sistema giudiziario, con più della metà dei processi inquisitori interrotti dai *consilia sapientium*. In questa fase, una nuova generazione di giuristi supportò l'azione apertamente ideologica dei governi di Popolo, modificando in modo sensibile i rapporti con il potere politico: troviamo le prime esperienze di Taddeo dei Pepoli, Bioblerisio degli Azzoguidi, Paolo de Liazari. Lo studio di questo sotto-insieme di *consilia* ci apre dunque una duplice prospettiva: l'uso dei consultori come sostegno coatto ai programmi di *law enforcement* del governo popolare e il ricambio generazionale, con l'affacciarsi di giovani giuristi destinati a prendere direttamente il potere qualche decennio dopo.

Come si vede la natura dei *consilia* può essere molto diversa da una serie all'altra e spazia in un arco veramente ampio di significati possibili. È questo nodo di molteplici funzioni il vero oggetto

¹⁸ Ho esaminato questa fase in *Il processo inquisitorio nella lotta politica a Bologna fra Due e Trecento*, in Id., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 247-276.

dell'inchiesta, e siamo convinti che singoli *consilia* acquistano senso solo se esaminati nel contesto generale delle forme assunte dalla sapienza consiliare nella vita politica delle città comunali.